

Nota

Conversione D.L. 24 giugno 2014, n. 91

In riferimento all'allegato alla precedente circolare associativa (n. 102/2014 per Assoambiente e n. 078/2014 per Unire), segnaliamo di seguito **in grassetto**, per quanto di interesse del settore ed in attesa della prossima pubblicazione in G.U., le disposizioni introdotte in fase di conversione del D.L. 91/2014.

ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

- Il comma 5 del D.L. 91/2014 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 108/2013 recante “*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*”. In particolare viene inserito un nuovo allegato relativo al formato per la denuncia degli utenti finali e, per quanto riguarda le sanzioni, viene rimandata di ulteriori nove mesi la sanzione (arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro) nel caso in cui i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate (art. 3, punto 4, del Regolamento) abbiano integrato e trasmetto al MATTM e MiSE entro il 30 settembre 2014 la dichiarazione con informazioni richiamate nella sopra citata comunicazione relative all'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità di sostanze contenute.

Disposizione non interessata a modifiche in fase di conversione.

ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

- Il D.L. 91/2014 dispone l'introduzione nel D.Lgs. 152/06 di un nuovo articolo (art. 242-bis) recante “*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza*”, che prevede un procedimento più snello e rapido per gli operatori interessati a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), alla luce di un progetto specifico presentato all'amministrazione (artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06) completo degli interventi programmati, nonché del cronoprogramma di svolgimento degli stessi lavori. **Sulle specifiche disposizioni sono intervenute alcune modifiche in fase di conversione.**

Le nuove disposizioni prevedono scadenze precise sia per il riscontro da parte della Regione (30 gg. per convocare conferenza di servizi e 90 gg. per adottare la determinazione conclusiva) sia per l'avvio e conclusione dei lavori da parte del soggetto interessato (**18 mesi, salvo ulteriore proroga di 6, a seguito di comunicazione alle Autorità della data di avvio lavori bonifica**) .

Ultimati i lavori di bonifica l'interessato è tenuto a presentare il piano di caratterizzazione che dovrà essere approvato entro 45 gg.. La validazione dei risultati della caratterizzazione è operata dall'ARPA, ma i costi relativi sono a carico dell'operatore interessato. In via sperimentale, *“per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato”*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 del D.Lgs. 152/06 in corso al 25 giugno 2014.

Inoltre in fase di conversione sono stati approvati due nuovi articoli, 242-ter e 242-quater al D.Lgs. 152/06, che dispongono rispettivamente che *“non si applicano le procedure di cui agli articoli 242, 242-bis e 252, qualora eventuali superamenti di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) siano omogenei al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera b)”* e che per la mappatura dei valori di fondo da parte da parte delle ARPA, *“il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), purché inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), si assume pari ai valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati e pertanto detti valori sono sostitutivi delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la bonifica dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta, tabella 1, colonna A”*.

Inoltre, tra le modifiche apportate al D.L. 2/2012 (convertito con Legge 28/2012) è inserito che le procedure tecnico-operative per la valutazione delle concentrazioni attese in falda, sono fissate dall'ISPRA e che *“fino all'adozione delle predette procedure restano ferme, con gli opportuni adeguamenti, le procedure di valutazione relative ai terreni”*.

- **Vengono introdotti nuovi commi all'art. 216 (operazioni di recupero) del D.Lgs. 152/06, volte ad effettuare il coordinamento tra i regolamenti europei che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste* – EOW) e le procedure autorizzative previste dalle norme nazionali, in particolare:**
 - assoggettando alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei EoW, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, criteri e prescrizioni previsti da detti regolamenti;
 - definendo il regime (semplificato o ordinario) da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti, entro 6 mesi dall'emanazione dei regolamenti stessi;
 - specificando che anche l'attività di mero controllo delle suddette tipologie di rifiuti è da sottoporre alle procedure semplificate, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive ed oggettive previsti dai predetti regolamenti.

Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'«elenco verde» del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso di dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per il quale sono previste specifiche semplificazioni consistenti in una semplice comunicazione da inoltrare 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità competente.

Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, modifica in più punti l'articolo 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), introducendo nuove e più stringenti vincoli per l'operatività e i presupposti costitutivi di tali sistemi. Sul punto si rinvia all'apposita nota di approfondimento allegata (Allegato IV).

Al comma 4-ter consente, infine, l'utilizzo di materie prime secondarie di cui al punto 7.1.4. all. 1 suball. 1 Dm 5 febbraio 1998 per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali, *“acquisite o da acquisire da impianti in procedura semplificata”*.

- Il provvedimento interviene, **peraltro con ulteriori modifiche al comma 1 (sulle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate)** in fase di conversione del provvedimento, sul nuovo art. 241-bis (Aree militari) al D.Lgs 152/2006 confermando però il rinvio a prossimi decreti per la definizione delle procedure speciali per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma.
- **Infine viene introdotta, con la nuova lettera b-bis al comma 5, una nuova “premessa” all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06 in materia di classificazione rifiuti, prevedendo nuove e più stringenti modalità per la classificazione dei rifiuti, che determinano non solo l'adozione condizionante ed “estrema”, senza alcuna motivazione tecnica, del principio di precauzione, ma anche la classificazione d'ufficio dei rifiuti come rifiuti pericolosi nel caso in cui le sostanze presenti non siano note. Nel corso dei lavori parlamentari, prima che sul provvedimento venisse posta la fiducia, l'Associazione è intervenuta sulle Commissioni competenti per richiedere la soppressione della disposizione. L'unica modifica apportata in fase di approvazione dal Parlamento è stata quella di prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla classificazione dei rifiuti a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In materia è stato peraltro approvato un ordine del giorno riportato in allegato alla presente circolare.**

ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010)

- L'articolo apporta, al comma 1, sostanziali modifiche al disposto dell'art. 191 del D. Lgs. 152/06 in materia di poteri contingentabili ed urgenti degli Enti locali o territoriali, ampliando i poteri eccezionali a cui gli stessi possono ricorrere in *“situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”*, prevedendo che con ordinanza si possa disporre *“la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo”*. **In fase di conversione tale possibilità è stata ristretta solo alla Regione Lazio.**
Sulla disposizione, che di fatto viola alcuni diritti fondamentali (proprietà ed impresa) l'Associazione aveva già segnalato la criticità al MATTM e MiSE e, **in fase di conversione, è intervenuta nuovamente per segnalare l'incostituzionalità del disposto.**
- In fase di conversione sono intervenute numerose modifiche al comma 2 del DL 91/2014, in materia di SISTRI, tali per cui:
 - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con DM del MATTM, è semplificato il SISTRI con priorità per l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi informatici **ma in fase di conversione è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per**

l'emanazione del primo dei decreti ministeriali di semplificazione e ottimizzazione periodica del SISTRI previsti dall'art. 188- bis, comma 4-bis, del TUA;

- viene fissata al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto stipulato dal MATTM con la Selex Se.Ma. S.p.A. per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI. Entro il 30 giugno 2015 il MATTM dovrà provvedere all'avvio delle procedure per l'affidamento della nuova concessione del servizio;
- inoltre è previsto che il impone al Ministero dovrà procedere, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento alla Selex degli ulteriori costi di produzione consuntivati.

Anche sulle disposizioni in parola l'Associazione in fase di conversione del decreto è intervenuta manifestando la propria contrarietà in considerazione, anche alla luce di quanto espresso anche dall'AVCP, dell'inadeguatezza a livello di tracciabilità, economicità, semplificazione ed aggiornamento tecnologico del Sistema, evidenziando inoltre l'ulteriore aggravio economico per le imprese tenute ad aderire.

- Il provvedimento dispone la nomina, con prossimo decreto, di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno (GUUE del 2 novembre 2010): il commissario straordinario (a cui non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualità), esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere.
- In fase di conversione, sono state prorogate al 31 dicembre 2014 alcune disposizioni del DL 195/2009 (convertito con Legge 26/2010):
 - art. 11, comma 2-ter relativo alla fase transitoria delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata nella regione Campania che continueranno, sino a tale data, ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai Comuni
 - la possibilità, per gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale di *“aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento”*

Inoltre è prorogato, nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, per un periodo non superiore a sei mesi, *“lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99”* (come disposto all'art. 8, comma 2, DL 90/2008 convertito con Legge 123/2008 e all'art. 10, comma 1, del DL 195/2009 convertito con Legge 26/2010)

- il DL 90/2014 dispone, al comma 8, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 256-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativo alla combustione illecita dei rifiuti, per la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco **sul quale in fase di conversione sono intervenute ulteriori restrizioni operative.**

Inoltre sempre in fase di conversione sono state inserite ulteriori modifiche, quali:

- l'eliminazione, all'art. 188, comma 3, lett. b), nel caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, dell'obbligo di effettuare la comunicazione alla Regione per mancata ricezione del formulario, una volta effettuata la spedizione, per l'esonero della relativa responsabilità;

- la specificazione di cosa si intende per beni in polietilene ai fini dell'art. 234;
- la previsione che gli oli usati destinati a diversi processi di trattamento devono essere tenuti separati, in tutte le loro fasi di gestione, fin dal deposito temporaneo presso il produttore, e che è vietato miscelarli con altri tipi di rifiuti o sostanze.
- **In fase di discussione in Senato è stato inoltre introdotto un nuovo articolo, 184-quater al D.Lgs 152/2006 relativo all'utilizzo dei materiali da dragaggio e i criteri per la relativa definizione di fine rifiuto.**

ART. 15

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170.

- La norma è introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Con essa viene rimandato al un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA e per le modalità con cui le Regioni dovranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. **Le modifiche in fase di conversione hanno riguardato la definizione di "progetto"; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS ed il contenuto degli allegati del TUA. Introdotte inoltre alcune disposizioni relative alla semplificazione, rimandata ad un prossimo decreto del MATTM, per la gestione degli imballaggi.**

Art. 22.

(Misure a favore del credito alle imprese)

All'art. 22 del DI 90/2014 (comma 7-quater) è stato prorogato al 31 ottobre 2014 il termine entro il quale le imprese possono chiedere la certificazione dei crediti da parte corrente verso le PA beneficiando delle garanzie dello Stato in caso di cessione dei crediti del sistema finanziario.

ART. 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

- al D.Lgs 28/2011 è inserito il nuovo comma 8-bis sul **regime di autorizzazione per la produzione di biometano**, in base al quale, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs 28/2011.
- Inoltre il provvedimento interviene anche sull'art. 12, comma 4-bis del D.Lgs 387/2003 inserendo nelle disposizioni relative alla realizzazione di impianti a biomassa e impianti fotovoltaici, per i quali *"il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima*

dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto", anche gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione.

- **Sulla promozione del biometano, il provvedimento di conversione ha fissato al 31 ottobre 2014 la data per:**
 - **le semplificazioni che devono operare le Regioni per i procedimenti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano;**
 - **le specifiche direttive dell'AEEG relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.**

Inoltre, il provvedimento ha incluso anche il gas da scarica nelle disposizioni riportate al D.Lgs 28/2011 in materia di biocarburanti.

p..._Allegato